



COMUNE DI VILLA BASILICA
(PROVINCIA DI LUCCA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 16 del 27/06/2011

Copia

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la disciplina dei servizi educativi per la prima infanzia.

L'anno duemilaundici, addì ventisette del mese di giugno alle ore 21,30, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito in sessione ordinaria di prima convocazione sotto la presidenza Sindaco Giordano Ballini il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	P	A
1	BALLINI Giordano	SI	
2	ANELLI Elisa	SI	
3	PASSERI Fausto	SI	
4	BERTILACCHI Giovanni	SI	
5	AMATA Silvio		SI
6	SERAFINI Marisa	SI	
7	BARSI Mirco	SI	
8	FAINA Fabio		SI
9	POCAI Catia	SI	
10	COLOMBINI Luciano		SI
11	ANSALDI Marco	SI	
12	CALAMARI Danilo		SI
13	FLOSI Gianluca Pasquale	SI	
PRESENTI: 9		ASSENTI:4	

Partecipa Il Segretario Comunale Dr. cappello Alberto
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la disciplina dei servizi educativi per la prima infanzia.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Premesso che con l'emanazione del Regolamento Regionale n.47/r/2003, di esecuzione dell'art. 32 della L.R.T. 26/7/2002, n.32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro), e' stata definito il quadro degli interventi educativi rivolti all'infanzia e agli adolescenti ed il Comune individuato quale ente titolare delle funzioni indicate dalla legge stessa
- Considerato che questo Comune intende dotarsi di apposito regolamento che disciplini il funzionamento di tali servizi onde è stato definito un apposito regolamento comprendente il quadro degli interventi educativi rivolti all'infanzia e agli adolescenti;

Considerato che è stato acquisito il parere favorevole da parte della Commissione Comunale dei regolamenti, riunitasi in data 20/06/2011;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, non comportando il presente provvedimento impegno di spesa o diminuzioni d'entrata;

- Visto il D.Lgs.n.267/2000;
- Visto l'allegato parere di cui all'Art.49 T.U. Decr.Leg.vo n.267/2000;

DELIBERA

- a) **Approvare** il "Regolamento Comunale dei servizi educativi per la prima infanzia", costituito da n.24 articoli e che allegato al presente atto sotto la lett. A), ne costituisce parte integrante e sostanziale."

Vista la sopra estesa proposta di deliberazione;

Visto allegato parere favorevole di cui all'Art.49 T.U. Decr.Leg.vo n.267/2000;
Udita la relazione sull'argomento dell'Assessore Passeri;

Con voti favorevoli unanimi resi dai n.9 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione.

Di seguito, data l'urgenza, con voti favorevoli unanimi resi dai n.9 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'Art.134, 4° comma del T.U. Decr.Leg.vo n.267/2000.

COMUNE DI VILLA BASILICA
Provincia di Lucca
REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA
PRIMA INFANZIA

INDICE

TITOLO I – OGGETTO

ART.1 – OGGETTO

TITOLO II – SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

ART.2 – FINALITA' DEL SISTEMA

ART.3 – ELEMENTI COSTITUTIVI DEL SISTEMA

ART.4 – PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E REGOLAZIONE DEL SISTEMA

TITOLO III – SVILUPPO E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI

ART.5 – FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI DI TITOLARITA' PUBBLICA

ART.6 – RAPPORTI FRA COMUNE E SERVIZI ACCREDITATI: LE CONVENZIONI

ART.7 – ALBO COMUNALE DEGLI EDUCATORI DOMICILIARI

TITOLO IV – IMMAGINE, INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

ART.8 – IMMAGINE DEI SERVIZI E FACILITA' DI ACCESSO

ART.9 – INFORMAZIONE SUI SERVIZI

ART.10-PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

TITOLO V – ACCESSO, FREQUENZA E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AI COSTI

ART.11-UTENZA POTENZIALE DEI SERVIZI

ART.12-BANDI PUBBLICI E DOMANDE DI ISCRIZIONE

ART.13-GRADUATORIE DI ACCESSO

ART.14-FREQUENZA

ART.15-RETTE

TITOLO VI – ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

ART.16-COORDINAMENTO PSICO-PEDAGOGICO

ART.17-ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NEI SERVIZI

ART.18-FORMAZIONE PERMANENTE

ART.19-SERVIZIO DI REFEZIONE

ART.20-RACCORDO CON I PRESIDII SOCIO-SANITARI PUBBLICI

TITOLO VII – AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO

ART.21-AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

ART.22-ACCREDITAMENTO

ART.23-VIGILANZA

TITOLO VIII- NORME FINALI

ART.24-NORMA FINALE

TITOLO I

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART.1- OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, nel quadro delle disposizioni di cui alla L.R. 26/07/2002, n.32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro", e al Regolamento Regionale n.47/r dell'8/8/2003 "Regolamento di esecuzione della L.R.n.32/2002", disciplina il funzionamento del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia nel territorio del Comune di Villa Basilica

TITOLO II

SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

ART.2 – FINALITA' DEL SISTEMA

1. I servizi educativi per l'infanzia costituiscono un sistema di opportunità educative che favoriscono, in stretta integrazione con le famiglie, l'armonico, integrale e pieno sviluppo delle potenzialità delle bambine e dei bambini.
2. La realizzazione di tali finalità consegue dal riconoscimento dei bambini come individui sociali competenti e attivi, come soggetti portatori di originali identità individuali, come titolari del diritto di essere attivi protagonisti della loro esperienza e del loro sviluppo all'interno di una rete di contesti e relazioni capace di sollecitare e favorire la piena espressione delle loro potenzialità individuali.
3. La realizzazione di tali finalità consegue, altresì, dalla stretta integrazione dei servizi con le famiglie, riconosciute come co-protagoniste del progetto educativo dei servizi, portatrici di propri valori e culture originali, nonché dei diritti all'informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate all'interno dei servizi medesimi.
4. Il perseguimento di tali finalità contribuisce, infine, alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro, nonché di condivisione delle responsabilità genitoriali fra madri e padri.
5. Nel loro funzionamento, i servizi educativi per l'infanzia promuovono raccordi con le altre istituzioni educative e scolastiche presenti sul territorio, con i servizi sociali e sanitari, nonché con le altre istituzioni e agenzie le cui attività toccano la realtà dell'infanzia.
6. I servizi educativi per l'infanzia sono luoghi di elaborazione, produzione e diffusione di una aggiornata cultura dell'infanzia.

ART.3 – ELEMENTI COSTITUTIVI DEL SISTEMA

1. Il sistema dei servizi educativi per la prima infanzia è costituito dai servizi riconducibili alle tipologie previste all'articolo 8 Regolamento Regionale n.47/r/2003 :
 - a) nido d'infanzia
 - b) servizi integrativi, articolati nel modo seguente:
 - 1) centro dei bambini e dei genitori
 - 2) centro gioco educativo
 - 3) servizio domiciliare

ART.4 – PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E REGOLAZIONE DEL SISTEMA

1. Il sistema pubblico dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia si compone dei servizi a titolarità pubblica e di quelli privati accreditati.
2. La realizzazione e lo sviluppo del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia si fonda sulla prospettiva della diversificazione e qualificazione dell'offerta nel quadro del regolato raccordo pubblico e privato nella gestione dei servizi.
3. Il Comune, mediante l'elaborazione del Piano Educativo Comunale, nonché mediante l'attivazione delle procedure di autorizzazione e accreditamento e delle funzioni di vigilanza, di cui al successivo Titolo VII del presente regolamento, esercita sul sistema dei servizi educativi per la prima infanzia attivi sul proprio territorio le funzioni di indirizzo e di controllo
4. Il Piano Educativo Comunale è approvato dalla Giunta Comunale, e determina:
 - i servizi ricompresi nel sistema dei quali assumere la titolarità diretta, ed il relativo sistema tariffario,
 - i servizi a titolarità pubblica o accreditati dei Comuni appartenenti all'Articolazione Zonale Piana di Lucca, con i quali stipulare apposite convenzioni per l'accesso e l'utilizzo dei buoni servizio

- i servizi accreditati con i quali stipulare le apposite convenzioni per l'utilizzo dei buoni servizio
- i criteri per l'attribuzione dei buoni-servizio
- i criteri selettivi per l'accesso ai servizi
- iniziative volte a promuovere la complessiva qualificazione del sistema locale dei servizi
- programmi di formazione rivolti a tutti gli operatori impegnati nei servizi
- modalità di sperimentazione per l'utilizzo di sistemi di valutazione della qualità
- la realizzazione, anche in associazione con i Comuni appartenenti all'Articolazione Zonale Piana di Lucca, di attività di formazione e di tirocinio necessarie all'istituzione e all'aggiornamento dell'Elenco Comunale degli Educatori Domiciliari, di cui al successivo articolo 7

TITOLO III

SVILUPPO E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI

ART.5 – FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI DI TITOLARITA' PUBBLICA

1. il Comune, con riferimento alla quota di servizi di cui dispone di assumere la diretta titolarità, individua la relativa forma di gestione all'interno delle possibilità previste dall'articolo 113 del D.Legislativo 18/8/2000, n.267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

ART.6 – RAPPORTI FRA COMUNE E SERVIZI ACCREDITATI- RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI: LE CONVENZIONI

1. Il comune, nell'ambito delle scelte operate in relazione alla consistenza del sistema pubblico dell'offerta dei servizi educativi per la prima infanzia, stipula rapporti convenzionali con i servizi privati accreditati attivi sul proprio territorio, e con i Comuni appartenenti all'Articolazione Zonale Piana di Lucca
2. I rapporti convenzionali di cui al precedente comma stabiliscono:
 - per quelli stipulati con i servizi privati accreditati attivi sul proprio territorio:
 - a. la quota di posti- parziale o totale- riservata dal servizio privato accreditato al Comune;
 - b. le forme di gestione delle ammissioni, con attingimento da graduatoria comunale ovvero da altra graduatoria formata secondo criteri determinati dal Comune;
 - c. il sistema di partecipazione degli utenti ai costi di gestione;
 - d. il valore economico del buono-servizio e le relative forme di liquidazione a carico del Comune;
 - e. le forme di rendicontazione a carico del servizio convenzionato.
 - per quelli stipulati con i Comuni appartenenti all'Art. Zonale Piana di Lucca:
 - a. la quota di posti riservata a ciascun Comune convenzionato
 - b. il sistema di partecipazione del Comune convenzionato, e degli utenti, ai costi di gestione
 - c. le forme di gestione delle ammissioni, con attingimento da graduatoria formata secondo criteri determinati da ciascun Comune convenzionato

ART.7 – ELENCO COMUNALE DEGLI EDUCATORI DOMICILIARI

1. Presso il Comune e' istituito, secondo le disposizioni di cui all'articolo 25 del Regolamento Regionale n.47/r/2003, l'Elenco Comunale degli Educatori Domiciliari
 2. Costituiscono requisiti per l'inserimento nell'Elenco di cui al precedente comma, oltre il possesso di quelli indicati agli artt.11 e 12 del Regolamento Regionale n.47/r/2003, da parte di persone:
 - a- l'iscrizione in analogo Elenco/Albo di uno dei Comuni appartenenti all'Articolazione Zonale Piana di Lucca,oppure,
 - b- la documentata partecipazione ad esperienze di formazione e aggiornamento inerenti la professione di educatore d'infanzia per un ammontare minimo di 60 ore all'anno, oppure,
 - c- la documentata effettuazione di un tirocinio minimo di 1 mese o di 150 ore presso un servizio educativo per l'infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta di uno dei Comuni appartenenti all'Articolazione Zonale Piana di Lucca;
 3. Costituiscono requisiti per l'iscrizione nell'Elenco di cui al comma 1 del presente articolo, da parte di societa', associazioni e imprese cooperative, oltre il possesso di quelli indicati agli artt.11 e 12 del Regolamento Regionale n.47/r/2003:
 - a-la documentazione da parte del soggetto di una esperienza almeno annuale di gestione di servizi educativi per la prima infanzia;
 - b-la nomina, da parte del soggetto, di un legale rappresentante.
- 4- il venir meno dei requisiti per l'iscrizione comporta la cancellazione dall'Elenco***

TITOLO IV
IMMAGINE, INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

ART.8 – IMMAGINE DEI SERVIZI E FACILITA' DI ACCESSO

1. Il Comune garantisce a tutte le famiglie potenzialmente interessate una informazione capillare sui servizi attivi e su quelli in via di attivazione al fine di:
 - 1.1. favorire l'accesso ai servizi;
 - 1.2. verificare in modo continuo la corrispondenza fra domanda e offerta di servizi.
2. Tali obiettivi vengono perseguiti mediante la diffusione di materiale documentale e informativo, avvisi pubblici, anche mediante organi di informazione, visite dirette nei servizi e altre iniziative specifiche di vario genere.
3. Adeguate modalità di relazione, nonché procedure caratterizzate da chiarezza, semplicità e velocità verranno garantite ai cittadini per ottimizzare l'iscrizione ai servizi.
4. Il Comune realizza le attività di cui sopra con riferimento ai servizi attivi sul territorio, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano semplicemente autorizzati al funzionamento ovvero inseriti nel sistema pubblico dell'offerta, ed ai servizi dei Comuni con i quali e' stipulata apposita convenzione.

ART.9 – INFORMAZIONE SUI SERVIZI

1. Il Comune coordina, annualmente per la scadenza del 28 febbraio come previsto dal D.lgs. n.267/2000, la raccolta organica di tutti i dati di consuntivo relativi ai servizi attivi sul proprio territorio.
2. Il Comune garantisce ai cittadini la completa informazione sulla gestione dei servizi, ivi compresa la possibilità di accesso, su richiesta motivata, a tutti gli atti di propria competenza inerenti il funzionamento dei servizi.

ART.10 – PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

1. Presso ogni servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta sono garantite le forme di partecipazione, e i relativi eventuali organismi di partecipazione, previsti dal Regolamento Regionale n.47/r/2003 per le diverse possibili tipologie di servizio.
2. La partecipazione delle famiglie si attua mediante l'organizzazione di iniziative di coinvolgimento alla vita dei servizi e di promozione culturale inerenti le attività dei servizi, nel quadro del concetto di trasparenza del progetto educativo del servizio e di piena e completa compartecipazione delle famiglie alla sua elaborazione e realizzazione.
3. Gli organismi di partecipazione delle famiglie, per iniziativa propria o su richiesta del soggetto gestore, esprimono pareri sui diversi aspetti legati al funzionamento dei servizi, ivi comprese le possibili ulteriori direzioni lungo cui sviluppare le politiche di intervento nel settore dei servizi educativi per l'infanzia.
4. La presidenza degli organismi di partecipazione delle famiglie e' attribuita a un genitore.
5. La durata in carica degli organismi di partecipazione delle famiglie, in caso di organismi elettivi, e' di 3 anni, i suoi componenti sono immediatamente rieleggibili, i genitori ne possono far parte nei limiti del periodo di effettiva frequenza del servizio.
6. Il Comune coordina le attività degli organismi elettivi della partecipazione delle famiglie nei servizi inseriti nel sistema pubblico dell'offerta mediante l'organizzazione, almeno annuale, di una riunione congiunta dei loro presidenti.
7. Il Comune promuove lo sviluppo delle forme di partecipazione delle famiglie previste nei servizi inseriti nel sistema pubblico dell'offerta anche all'interno dei servizi privati autorizzati al funzionamento.

TITOLO V
ACCESSO, FREQUENZA E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AI COSTI

ART.11 – UTENZA POTENZIALE DEI SERVIZI

1. Possono essere ammessi alla frequenza di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta tutti i bambini residenti nel Comune di Villa Basilica, e nei Comuni appartenenti all'Art. Zonale Piana di Lucca con i quali esista un rapporto convenzionale come indicato al precedente articolo 6.
2. L'ammissione di bambini residenti in altri Comuni, al di fuori della condizione prevista al comma precedente, e' possibile solo in caso di mancanza di domande di residenti, o di Comuni convenzionati, sufficienti a coprire tutti i posti disponibili; tale eventualità e' sottoposta altresì al vincolo di impegno, da parte del Comune di residenza del bambino, a concordare con il soggetto gestore una forma di partecipazione alle spese di gestione del servizio.

3. Nei servizi educativi per la prima infanzia autorizzati al funzionamento possono essere ammessi tutti i bambini in età utili.

ART.12 – BANDI PUBBLICI E DOMANDE DI ISCRIZIONE

1. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta provvede, in anticipo rispetto ai tempi previsti per l'inizio del ciclo di frequenza, a dare pubblicità al servizio nei confronti dei suoi potenziali utenti mediante appositi bandi pubblici.
2. I bandi contengono informazioni sul tipo di servizio, sul suo funzionamento e sui criteri selettivi per l'accesso.
3. Le domande di iscrizione vengono effettuate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal soggetto gestore, nei quali sono fornite indicazioni sulle documentazioni e certificazioni richieste.
4. Il Comune promuove lo sviluppo delle forme di pubblicità e trasparenza delle procedure di ammissione ai servizi di cui ai precedenti commi da parte dei servizi privati autorizzati al funzionamento.

ART.13 – GRADUATORIE DI ACCESSO

1. Qualora il numero delle domande di iscrizione ad un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta superi il numero dei posti disponibili, il soggetto gestore predispone, garantendo la trasparenza della procedura, un'apposita graduatoria di accesso.
2. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta determina, tenendo conto del parere espresso a tal proposito dagli organismi di partecipazione delle famiglie, la tabella dei punteggi da attribuire alle domande ai fini della composizione delle graduatorie, prevedendo comunque meccanismi che favoriscano l'accesso di bambini:
 - a. portatori di handicap;
 - b. il cui nucleo familiare sia in condizione di disagio sociale;
 - c. il cui nucleo familiare sia monoparentale;
 - d. nel cui nucleo familiare entrambi i genitori siano occupati
3. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta e' tenuto a garantire la possibilità di ammissioni straordinarie in caso di emergenza, anche in condizioni di momentaneo soprannumero.
4. I bambini già frequentanti un nido d'infanzia nell'anno scolastico precedente hanno diritto di precedenza nell'accesso al servizio per l'anno successivo. Tale diritto e' sottoposto alla condizione della presentazione di apposita riconferma di iscrizione,
5. Il Comune elabora e aggiorna annualmente una tabella di punteggi per la composizione delle graduatorie di accesso ai servizi educativi per la prima infanzia di cui e' soggetto titolare, tenendo presenti i criteri di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4. La stessa costituisce elemento diretto di orientamento per le scelte adottate dai soggetti gestori di servizi accreditati.

ART.14 – FREQUENZA

1. I servizi educativi per la prima infanzia inseriti nel sistema pubblico dell'offerta garantiscono:
 - a. La realizzazione, in anticipo rispetto all'inizio del ciclo annuale di funzionamento del servizio e, comunque, prima dell'inizio della frequenza, di un incontro con le famiglie di nuova iscrizione all'interno del servizio, per la presentazione generale del medesimo.
 - b. La realizzazione di un colloquio individualizzato preliminare all'inizio della frequenza con la famiglia del bambino;
 - c. Forme di inserimento accompagnate dalla presenza iniziale di un adulto familiare e rispettose dei ritmi individuali dei bambini;
2. Tutte le iniziative e situazioni propedeutiche all'inizio della frequenza dei bambini sono orientate, in particolare, a promuovere la conoscenza reciproca e la condivisione delle regole d'uso dei servizi da parte delle stesse famiglie, nonché a favorire il buon inserimento dei bambini.
3. Il progetto organizzativo dei servizi educativi per l'infanzia e la possibilità di realizzare pienamente le opportunità educative in essi presenti si fondano, in particolare, sul presupposto della regolare frequenza da parte dei bambini. Le famiglie sono chiamate alla realizzazione di questa condizione, per consentire il massimo beneficio ai bambini e a loro medesime, nonché per consentire un funzionamento razionale e stabile dei servizi. Ad assenze prolungate e/o ingiustificate può conseguire la perdita al diritto di frequenza, mediante apposito provvedimento del soggetto gestore.
4. L'ammissione di bambini portatori di handicap si accompagna, in relazione all'entità del disagio, all'incremento del personale assegnato alla sezione, e comunque ad un progetto dedicato.

5. Nei nidi d'infanzia, un incontro preliminare con i genitori dei bambini che inizieranno la frequenza nel successivo anno scolastico si realizza nel servizio entro il mese di giugno. I colloqui preliminari si svolgono nella prima settimana di settembre o, comunque, alcuni giorni prima dell'inizio della frequenza. Alla famiglia viene altresì richiesto, nei primi giorni di frequenza del bambino, di garantire la presenza di un genitore o di altra figura familiare adulta per il periodo di presenza quotidiana del bambino nel servizio. I nuovi inserimenti di bambini si realizzano, di norma, nel mese di settembre; nel caso che, alla fine di dicembre, risultino liberi alcuni posti, una seconda fase di inserimento si realizza nel mese di gennaio.
6. Nei nidi d'infanzia, la frequenza dei bambini che, all'inizio dell'anno scolastico, non hanno i requisiti di età per frequentare la scuola dell'infanzia prosegue fino alla conclusione dell'anno scolastico.
7. Il Comune promuove l'adozione dei criteri di frequenza dei servizi di cui ai precedenti commi da parte dei servizi privati autorizzati al funzionamento.

ART.15 – RETTE

1. Nei servizi educativi per la prima infanzia inseriti nel sistema pubblico dell'offerta la partecipazione economica degli utenti alle spese di funzionamento non può superare il costo medio di gestione, escluse le spese per costi di ammortamento dei mutui per la realizzazione delle strutture, e comunque nel rispetto delle linee guida della L.R.32/2002 e D.G.R. 47/2003.
2. Il soggetto gestore determina, nell'ambito di quanto prescritto dal precedente comma, i criteri di partecipazione economica degli utenti alle spese di gestione dei servizi, differenziando la stessa in base al potere contributivo della famiglia. La verifica di quest'ultimo viene effettuata secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 13/3/1998, n.109 e successive modificazioni e integrazioni.
3. I criteri di determinazione delle rette di cui sopra possono prevedere meccanismi di temporanea riduzione della retta per ridotta frequenza accompagnata da certificazione medica.
4. Alla condizione di morosità prolungata nel tempo può conseguire la perdita del diritto di frequenza, mediante apposito provvedimento del soggetto gestore.

TITOLO VI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

ART.16 – COORDINAMENTO PSICO-PEDAGOGICO

1. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta assicura le funzioni di direzione organizzativo gestionale e di coordinamento psico-pedagogico. Dette funzioni si sostanziano nelle seguenti specifiche attività:
 - a. Elaborazione, attuazione e verifica del progetto educativo dei servizi;
 - b. Indirizzo, sostegno tecnico e supervisione al lavoro degli operatori;
 - c. Promozione, organizzazione e conduzione delle attività di formazione permanente e aggiornamento;
 - d. Promozione dell'integrazione fra servizi educativi per la prima infanzia, e altri servizi educativi, sociali e sanitari, ;
 - e. Promozione e monitoraggio della qualità;
 - f. Sviluppo della cultura dell'infanzia all'interno della comunità locale.
2. Lo sviluppo delle funzioni di cui al precedente comma garantisce l'unitarietà, la coerenza e la continuità degli interventi, nonché la loro verifica di efficacia, anche nella direzione di ottimizzare, nell'ambito degli standard prescritti dalla normativa vigente, l'impiego razionale delle risorse.

ART.17 – ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NEI SERVIZI

1. Il personale – educativo e ausiliario – è assegnato ai singoli servizi nel rispetto delle normative legislative e contrattuali in materia di profili professionali e di rapporto numerico personale/bambini e tenendo conto del complessivo orario di apertura e dell'articolazione dei turni.
2. Il personale – educativo e ausiliario – assegnato ad ogni singolo servizio costituisce il Gruppo degli Operatori.
3. Il Gruppo degli Operatori, nel quadro degli indirizzi dati, è responsabile dell'elaborazione e dell'aggiornamento permanente del progetto educativo del servizio e adotta, a tale scopo, quale strategia privilegiata, la modalità collegiale di organizzazione del proprio lavoro.
4. Gli educatori garantiscono un raccordo continuo con le famiglie, promovendo la loro partecipazione alle attività e alla vita dei Servizi e organizzando allo scopo un programma organico e coerente di situazioni di incontro (colloqui, incontri di piccolo gruppo o di sezione, assemblee, riunioni di lavoro, incontri di discussione, feste, ecc.) che si svolgono con regolarità nel corso dell'anno.

5. Educatori e operatori, per lo svolgimento delle funzioni di cui ai precedenti commi, utilizzano una quota di orario diversa da quella utile a garantire l'orario di apertura del servizio all'utenza. L'orario di lavoro degli educatori prevede la disponibilità di un monte ore annuale per attività di programmazione, gestione sociale e aggiornamento.
6. Le attività educative all'interno dei servizi sono organizzate privilegiando situazioni di piccolo gruppo e sono tese alla valorizzazione delle diversità individuali. Adeguate strategie sono adottate per consentire un ambientamento graduale e attivo dei bambini alla nuova situazione nei primi giorni di frequenza, ivi compresa la previsione della presenza di un familiare in detto periodo. L'individualizzazione del rapporto degli educatori con i singoli bambini, con particolare riguardo alle situazioni di cura personale, e con i genitori consente di stabilire un tessuto di sicurezze e di fiducia sul quale si costruisce positivamente, nel tempo, l'esperienza dei bambini nei servizi. Una attenta predisposizione dell'ambiente e delle risorse di materiali al suo interno promuovono nei bambini la capacità di orientarsi attivamente e consapevolmente fra le diverse possibilità di gioco favorendo la progressiva autonomia delle scelte e lo strutturarsi di contesti di relazione fra bambini e fra bambini e adulti. L'organizzazione dei tempi quotidiani secondo una matrice di regolarità e continuità sollecita lo strutturarsi nei bambini di aspettative e intenzioni nei confronti delle diverse esperienze. L'organizzazione complessiva e armonica, da parte degli educatori, delle diverse situazioni di cura, gioco, e socialità è tesa a rendere piacevole e produttiva l'esperienza dei bambini all'interno dei servizi.

ART.18 – FORMAZIONE PERMANENTE

1. Caratteristica fondamentale di ogni servizio educativo per la prima infanzia è la qualificazione del personale che vi opera.
2. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta provvede ad organizzare programmi di formazione permanente lo svolgimento dei quali rientra nell'uso del monte ore annuale previsto per la programmazione, la gestione sociale e l'aggiornamento.

ART.19 - SERVIZIO DI REFEZIONE

1. Nei servizi in cui sia previsto, viene erogato un servizio di mensa sia per i bambini che per il personale, autorizzato e gestito in base alla normative vigenti. Una apposita dieta alimentare viene predisposta e aggiornata sulla base di indicazioni provenienti da specialisti del presidio sanitario pubblico.
2. La preparazione del pasto all'interno del nido è obbligatoria per i bambini fino al primo anno di età

ART.20 – RACCORDO CON I PRESIDIO SOCIO-SANITARI PUBBLICI

1. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia è tenuto ad assicurare gli opportuni raccordi con i presidi socio-sanitari pubblici del territorio in ordine alle seguenti materie:
 - a. informazione, prevenzione e sorveglianza igienico-sanitaria;
 - b. disciplina delle segnalazioni di casi di disagio fisico, psicologico, sociale.

TITOLO VII AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO

ART.21 – AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

1. Sono sottoposti al regime dell'autorizzazione al funzionamento tutti i servizi educativi per la prima infanzia disciplinati dal presente regolamento.
2. Costituiscono requisiti per l'autorizzazione al funzionamento:
 - 2.1. corrispondenza del dimensionamento della struttura agli standard previsti dal Regolamento Regionale n.47/r/2003;
 - 2.2. rispetto dei vincoli sulla ricettività e sui rapporti numerici fra operatori e bambini previsti dal Regolamento Regionale n.47/r/2003;
 - 2.3. corrispondenza dei titoli di studio degli operatori – educatore e operatore ausiliario – assegnati al servizio alle previsioni del Regolamento Regionale n.47/r/2003 e corretta applicazione agli stessi operatori della relativa normativa contrattuale;
 - 2.4. ottemperanza alle norme vigenti in materia di abitabilità, barriere architettoniche, sicurezza e condizioni igienico sanitarie.
3. Il gestore privato di uno dei servizi educativi per l'infanzia di cui al presente regolamento deve rivolgere domanda di autorizzazione al funzionamento al Comune .
4. La domanda di autorizzazione al funzionamento deve contenere informazioni relative a quanto precisato nel precedente comma 2 .
5. L'autorizzazione al funzionamento ha durata triennale e sottoposta a decadenza se annualmente il soggetto gestore non fornisce, su richiesta, al Comune, le informazioni di cui all'articolo 81 del regolamento regionale n.47/r/2003.

6. La domanda per il rinnovo dell'autorizzazione deve contenere la dichiarazione della permanenza delle condizioni già dichiarate nella precedente richiesta di autorizzazione o di rinnovo della stessa, ovvero, in caso di variazione, la loro specifica descrizione.
7. Il soggetto gestore di un servizio autorizzato al funzionamento e' altresì tenuto, a pena di decadenza dell'autorizzazione in corso o di non procedibilità della sua richiesta di rinnovo, a rimettere annualmente al Comune i seguenti dati di consuntivo:
 - dati individuali anonimi inerenti i bambini e le famiglie, ai fini del monitoraggio delle caratteristiche degli utenti;
 - numero dei bambini effettivamente frequentanti, con riferimento ai diversi mesi di apertura del servizio;
 - numero degli operatori impiegati, distinti in educatori e operatori ausiliari e titolo di studio posseduto da ognuno;
 - periodo di apertura e costo totale del servizio;
 - ammontare della retta media mensile a carico della famiglia.
8. Il Comune elabora un apposito procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento.

ART.22 - ACCREDITAMENTO

1. Sono interessati al regime dell'accreditamento tutti i servizi educativi per la prima infanzia disciplinati dal presente regolamento.
2. Costituiscono requisiti per l'accreditamento:
 - possesso dell'autorizzazione all'apertura e al funzionamento;
 - esistenza del progetto organizzativo del servizio definito in relazione ai principi individuati nel presente regolamento;
 - applicazione della normativa contrattuale vigente in materia di personale;
 - disponibilità dichiarata ad intrattenere scambi con altri servizi della rete zonale;
 - disponibilità dichiarata ad assicurare nell'ambito dell'orario di lavoro del personale un monte ore annuo per la programmazione educativa e per la formazione professionale, sia in forma autonoma che attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e di qualificazione promossi e gestiti in collaborazione con i Comuni, i centri di documentazione comunali e gli organismi scolastici;
 - previsione, nel progetto organizzativo del servizio, di modalità di partecipazione delle famiglie secondo i principi individuati nel presente regolamento;
 - disponibilità all'utilizzo di strumenti per la valutazione della qualità;
 - disponibilità dichiarata ad ammettere tutti i bambini che lo richiedano, entro il limite dei posti disponibili, senza discriminazione di sesso, razza, etnia, cultura, religione e favorendo l'inserimento di bambini in condizioni di svantaggio socio culturali e/o portatori di handicap, di bambini il cui nucleo familiare sia monoparentale, di bambini nel cui nucleo entrambi i genitori siano occupati;
 - esistenza di posti riservati per le emergenze;
 - articolazione delle formule di iscrizione e frequenza nell'ambito del complessivo orario di apertura del servizio.
3. Per i servizi privati l'accreditamento costituisce condizione per l'inserimento nel sistema pubblico dell'offerta e per il conseguente convenzionamento con il Comune.
4. Il gestore privato di uno dei servizi educativi per l'infanzia disciplinati dal presente regolamento può rivolgere domanda di accreditamento al Comune dove il servizio ha sede.
5. La domanda di accreditamento deve contenere informazioni relative a quanto precisato nel precedente comma 2.
6. L'accreditamento ha durata triennale e sottoposto a decadenza se annualmente il soggetto gestore non fornisce, su richiesta, al Comune, le informazioni di cui all'articolo 29 del Regolamento Regionale n.47/r/2003.
7. La domanda per il rinnovo dell'accreditamento deve contenere la dichiarazione della permanenza delle condizioni già dichiarate nella richiesta di accreditamento o di rinnovo dello stesso, ovvero, in caso di variazione, la loro specifica descrizione. Deve altresì essere corredata dai seguenti dati di consuntivo:
 - 7.1. periodo di apertura annuale del servizio e suo costo, computato relativamente al suo bilancio annuale corrente di gestione con esclusione degli oneri di ammortamento;
 - 7.2. esito documentale dell'impiego di strumenti di valutazione della qualità, nel caso che il loro impiego sia stato richiesto nel periodo precedente.
8. Il Comune elabora un apposito procedimento amministrativo per il rilascio dell'accreditamento.
9. L'accreditamento decade automaticamente in caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione al funzionamento di cui al precedente articolo 21.

ART. 23 – VIGILANZA

1. Il Comune, mediante la struttura Comunale dei Servizi Educativi per la prima infanzia, individuata nel procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento di cui al precedente art.21, vigila sul funzionamento delle strutture autorizzate e accreditate presenti sul suo territorio, anche mediante periodiche ispezioni delle stesse.
2. Qualora, nell'esercizio delle competenze di vigilanza di cui al precedente comma, il Comune rilevi la non ricorrenza delle condizioni che dettero luogo al rilascio dell'autorizzazione o dell'accreditamento, provvede, previa diffida a ottemperare alle condizioni richieste, alla revoca dell'autorizzazione o dell'accreditamento.

TITOLO VIII NORME FINALI

ART.24 – NORMA FINALE

- 1) In sede di prima applicazione del presente regolamento e con riferimento, segnatamente, all'anno educativo 2010/2011, il Comune di Villa Basilica riconosce i soggetti privati che abbiano ottenuto l'autorizzazione al funzionamento di uno dei servizi educativi disciplinati dal presente regolamento e li inserisce nel sistema pubblico dell'offerta dei servizi educativi validando la loro domanda di accreditamento purché presentata ed acclarata al protocollo dell'ente prima dell'inizio dell'anno educativo. La validazione avverrà con apposito provvedimento del Responsabile del servizio previo accertamento del possesso in capo al soggetto richiedente di tutti i requisiti previsti all'art. 21 del presente regolamento. In tal caso la validità triennale dell'accreditamento decorre dalla data di acquisizione al protocollo della domanda. Lo stesso accreditamento è valido per conseguire nel periodo di validità il convenzionamento con il Comune. Sempre con riferimento all'anno educativo 2010 /2011, i soggetti privati che, in virtù di quanto disposto nella prima parte del presente articolo, possono conseguire l'accreditamento, hanno altresì titolo, nei limiti dei fondi appositamente stanziati nel bilancio di previsione, anche eventualmente conservati tra i residui passivi con vincolo di destinazione, ad ottenere sulla base di idonea rendicontazione dei costi sostenuti e dei bilanci preventivi di spesa, l'intervento economico del Comune da erogarsi sotto forma di **buono servizio**. L'importo del buono servizio viene calcolato in tali casi mensilmente per ciascun utente che abbia frequentato l'asilo nido e sarà pari alla differenza tra il costo unitario mensile per ciascun utente risultante dai suddetti documenti e la retta mensile pagata da ciascuno di essi. La liquidazione degli importi spettanti avverrà in unica soluzione a conclusione dell'anno educativo sulla base della quantificazione dei costi sostenuti e del contributo definitivamente spettante determinato come sopra.
- 2) Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle vigenti disposizioni di Legge in materia e segnatamente alle disposizioni di cui alla L.R. 26/07/2002 n. 32 e al R.R. n. 47/r dell'8/8/2003.

T.U. Decr.Leg.vo 18/08/2000 n.267 – PARERI RELATIVI ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI

GIUNTA COMUNALE

CONSIGLIO COMUNALE

N° 16 del 27/06/2011

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la disciplina dei servizi Educativi per la prima Infanzia.

AREA TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'Art.49 del T.U. Decr.Leg.vo n.267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di Deliberazione di cui in oggetto.

Addi 27/06/2011

**In relazione alle sue competenze
(ex art.7 documento aggiuntivo al
regolamento degli uffici e dei servizi)
IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dr. Cappello Alberto

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Giordano Ballini

Il Segretario Comunale
F.to Dr. cappello Alberto

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

[] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo On Line del Comune il **12 LUG. 2011** ed ivi
rimarrà per 15 giorni consecutivi, nonché pubblicata per meri scopi di notizia all'Albo Pretorio.

Il Responsabile Area Amministrativa
F.to Martinelli Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il **7 AGO. 2011**

- (X) Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
() Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
() Ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Villa Basilica
Li,

Il Responsabile Area Amministrativa
F.to Martinelli Roberta

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Villa Basilica
05/07/2011

Il Responsabile Area Amministrativa
Martinelli Roberta

